



Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile
(L.R. n. 39 del 17 luglio 2009)

DECRETO 63

n. del 13.10.2021

Disposizioni urgenti sull'impiego di certificazioni verdi COVID-19 in ambito lavorativo pubblico previste nel DECRETO-LEGGE 21 settembre 2021, n. 127 "Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening".

L'AMMINISTRATORE UNICO

- Vista la L.R. n. 35 del 23.02.2005 che ha disposto la costituzione del Consorzio LaMMA “Laboratorio di Monitoraggio e Modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile”, avente come soci fondatori la Regione Toscana, il Consiglio Nazionale delle Ricerche (C.N.R.) e la Fondazione per la Meteorologia Applicata (F.M.A.);
- Vista la L.R. n. 39 del 17 luglio 2009 e s.m.i. recante la nuova disciplina del Consorzio LaMMA;
- Vista la Convenzione e lo Statuto del Consorzio LAMMA approvati con Delibera del Consiglio regionale n. 48/2018;
- Visti il verbale dell'assemblea dei Soci del 4 marzo 2021 e il decreto del Presidente della Giunta Regionale della Toscana n. 42 del 19.02.2021 relativi alla nomina del dott. Bernardo Gozzini quale Amministratore Unico del Consorzio LAMMA;
- Visto il DECRETO-LEGGE 22 aprile 2021, n. 52 “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19”, convertito con modificazioni dalla L. 17 giugno 2021, n. 87 nel DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n. 105 “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche” convertito con modificazioni dalla L. 16 settembre 2021, n. 126 (in G.U. 18/09/2021, n. 224);
- Visto il DL 21 settembre 2021, n. 127 che ha esteso ai lavoratori del settore pubblico l'obbligo di possedere ed esibire la certificazione verde Covid-19 (c.d. green pass), consentendo così di “rafforzare la necessità di superare la cornice di sicurezza del lavoro in presenza”;
- Visto il D.P.C.M. del 23 settembre 2021 che ha stabilito che la modalità ordinaria dello svolgimento della prestazione lavorativa presso le pubbliche amministrazioni è quella svolta in presenza;
- Viste le Linee guida in materia di condotta delle pubbliche amministrazioni per l'applicazione della disciplina in materia di obbligo del possesso e di esibizione della certificazione verde Covid-19 da parte del personale;

Richiamata la nota del Consiglio Nazionale delle Ricerche del 13.10.2021 contenente disposizioni urgenti sull'impiego di certificazioni verdi COVID-19 in ambito lavorativo pubblico previste nel DECRETO-LEGGE 21 settembre 2021, n. 127 “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening;

Tenuto conto che lo stato di emergenza nazionale da Covid-19 è stato prorogato fino al prossimo 31.12.2021;

Dato atto che dal prossimo 15 ottobre, al di fuori dell'esclusione prevista per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale, l'accesso del lavoratore presso il luogo di lavoro non è consentito in alcun modo e per alcun motivo a meno che lo stesso non sia in possesso del green pass e sia in grado di esibirlo in formato cartaceo e digitale;

Considerato che l'ente ha la propria sede presso l'area della Ricerca del CNR di Sesto Fiorentino e che intende richiedere ai propri dipendenti il rispetto delle misure di accesso ai luoghi di lavoro validi all'interno dell'area;

Stabilito, nel perdurare dell'emergenza:

- di richiedere ai dipendenti il rispetto dell'obbligo di legge relativo al possesso ed esibizione della certificazione verde Covid-19 ai fini dell'accesso sui luoghi di lavoro;

- di ricordare che la certificazione può essere acquisita o perché ci si è sottoposti al vaccino da almeno 14 giorni, o perché si è risultati negativi al tampone antigenico rapido (durata 48 ore) o al tampone molecolare (72 ore) o perché si è guariti dal Covid 19 negli ultimi sei mesi;
- di disporre che il possesso della certificazione verde può essere dimostrato mediante esibizione di apposita documentazione in formato cartaceo o digitale;
- di sottolineare che, allo stato della legislazione attuale, il possesso della certificazione verde non può essere oggetto di autocertificazione e, per i casi di alterazione o falsificazione della certificazione verde Covid-19 o di utilizzo della certificazione altrui, si incorre in responsabilità penalmente rilevante;
- nel perdurare dell'emergenza resta fermo il divieto di recarsi sul luogo di lavoro in presenza di sintomi riconducibili al Covid-19;
- di ritenere il possesso della certificazione verde e la sua esibizione condizioni che devono essere soddisfatte in ogni caso per tutta la permanenza in servizio del lavoratore;
- di evidenziare che il lavoratore che dichiara il possesso della certificazione, ma non sia in grado di esibirla, deve essere considerato assente ingiustificato e non può in alcun modo essere adibito a modalità di lavoro agile;
- che il personale del CNR preposto all'accertamento vietterà al lavoratore senza green pass valido o che si rifiuti di esibirlo, l'accesso alla struttura, invitandolo ad allontanarsi. Il preposto all'accertamento comunicherà, con immediatezza, all'amministratore il nominativo del personale al quale non è stato consentito l'accesso. Ciascun giorno di mancato servizio, fino alla esibizione della certificazione verde, è considerata assenza ingiustificata. Nel periodo di assenza ingiustificata devono essere incluse anche le eventuali giornate festive e non lavorative. In relazione alle giornate di assenza ingiustificata al lavoratore non sono dovuti né la retribuzione né altro compenso o emolumento. I giorni di assenza ingiustificata non concorrono alla maturazione di ferie e comportano la corrispondente perdita di anzianità;
- A tal fine al dipendente dott. Samuele Vatrano vengono delegati gli adempimenti conseguenti, tra i quali a titolo esemplificativo: -comunicazione al dipendente interessato e al consulente del lavoro, dell'inizio dell'assenza ingiustificata che perdurerà fino alla esibizione della certificazione verde. Nel caso di accesso in sede di lavoro senza certificazione, sarà avviata anche la procedura sanzionatoria di cui all'articolo 9-quinquies del decreto legge n. 52 del 2021,- comunicazione al Prefetto territorialmente competente, il quale, successivamente disporrà l'irrogazione delle sanzioni di legge. In caso di accesso del personale ai luoghi di lavoro in violazione degli obblighi descritti la sanzione amministrativa è stabilita in euro da 600 a 1500;
- che per particolari esigenze organizzative che necessitano la definizione di una specifica programmazione, l'amministratore può richiedere ai lavoratori di rendere noto il possesso o meno della certificazione verde con un preavviso non superiore alle 48 ore;
- di individuare come preposto al controllo del green pass per la sede di Livorno il Dott. Stefano Taddei e per la sede di Grosseto la Dott.ssa Raffaella Ferrari;

D E C R E T A

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto;
2. di prevedere per i dipendenti dell'ente il rispetto delle disposizioni contenute nelle Linee guida in materia di condotta delle pubbliche amministrazioni per l'applicazione della disciplina in materia di obbligo del possesso e di esibizione della certificazione verde Covid-19 da parte del personale che in sintesi e unitamente a misure organizzative, si riportano di seguito:
 - A. La certificazione può essere acquisita o perché ci si è sottoposti al vaccino da almeno 14

- giorni, o perché si è risultati negativi al tampone antigenico rapido (durata 48 ore) o al tampone molecolare (72 ore) o perché si è guariti dal Covid -19 negli ultimi sei mesi;
- B. Il possesso della certificazione verde può essere dimostrato mediante esibizione di apposita documentazione in formato cartaceo o digitale;
 - C. Allo stato della legislazione attuale, il possesso della certificazione verde non può essere oggetto di autocertificazione e, per i casi di alterazione o falsificazione della certificazione verde Covid-19 o di utilizzo della certificazione altrui, si incorre in responsabilità penalmente rilevante;
 - D. Nel perdurare dello stato di emergenza, vige il divieto di recarsi sul luogo di lavoro in presenza di sintomi riconducibili al Covid-19;
 - E. Il possesso della certificazione verde e la sua esibizione sono condizioni che devono essere soddisfatte in ogni caso per tutta la permanenza in servizio del lavoratore.
 - F. Il lavoratore che dichiara il possesso della certificazione, ma non sia in grado di esibirla, deve essere considerato assente ingiustificato e non può in alcun modo essere adibito a modalità di lavoro agile;
 - G. Il personale del CNR preposto all'accertamento vieterà al lavoratore senza green pass valido o che si rifiuti di esibirlo, l'accesso alla struttura, invitandolo ad allontanarsi. Il preposto all'accertamento comunicherà, con immediatezza, all'amministratore il nominativo del personale al quale non è stato consentito l'accesso. Ciascun giorno di mancato servizio, fino alla esibizione della certificazione verde, è considerata assenza ingiustificata. Nel periodo di assenza ingiustificata devono essere incluse anche le eventuali giornate festive e non lavorative. In relazione alle giornate di assenza ingiustificata al lavoratore non sono dovuti né la retribuzione né altro compenso o emolumento. I giorni di assenza ingiustificata non concorrono alla maturazione di ferie e comportano la corrispondente perdita di anzianità;
 - H. A tal fine al dipendente dott. Samuele Vatrano vengono delegati gli adempimenti conseguenti, tra i quali a titolo esemplificativo: - comunicazione al dipendente interessato e al consulente del lavoro, dell'inizio dell'assenza ingiustificata che perdurerà fino alla esibizione della certificazione verde. Nel caso di accesso in sede di lavoro senza certificazione, sarà avviata anche la procedura sanzionatoria di cui all'articolo 9-quinquies del decreto legge n. 52 del 2021,- comunicazione al Prefetto territorialmente competente, il quale, successivamente disporrà l'irrogazione delle sanzioni di legge. In caso di accesso del personale ai luoghi di lavoro in violazione degli obblighi descritti la sanzione amministrativa è stabilita in euro da 600 a 1500;
 - I. Per particolari esigenze organizzative che necessitano la definizione di una specifica programmazione, l'Amministratore può richiedere ai lavoratori di rendere noto il possesso o meno della certificazione verde con un preavviso non superiore alle 48 ore;
 - J. Proposti al controllo del green pass: per la sede di Livorno il Dott. Stefano Taddei e per la sede di Grosseto la Dott.ssa Raffaella Ferrari;
- 3. di dare informazione diffusa a tutti i dipendenti circa i contenuti del presente provvedimento;
 - 4. di provvedere a tutti gli atti necessari e conseguenti al presente provvedimento tra cui l'invio alle organizzazioni sindacali competenti, al MC, al RSPP e al Direttore dell'Istituto di Bioeconomia del CNR di Firenze.

L'Amministratore Unico
Dott. Bernardo Gozzini